APPROFONDIMENTO CIVILE

Antenna 5G da rimuovere senza pubblicazione avvio del procedimento (TAR Liguria n. 994/2025)

Data pubblicazione: 06/10/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Una cittadina genovese, residente sulle alture di Pegli, in una tranquilla zona immersa nel verde, si è trovata con un nuovo e inatteso **"vicino di casa"**.

Non una famiglia rumorosa, non un giovane festaiolo senza orari e nemmeno uno spavaldo amante del fritto quotidiano... ma ***un'antenna di telefonia mobile***.

Nel mese di ottobre 2024, la donna – in una mattina come le altre - ha scoperto che proprio accanto alla sua abitazione erano iniziati i lavori per l'installazione di **una stazione radio base** di una nota compagnia telefonica, **autorizzata dal Comune di Genova con regolare permesso di costruire**.

La donna, ritenendo l'intervento lesivo dei propri interessi e potenzialmente pericoloso per la propria salute - vista la vicinanza - e per il paesaggio circostante, si è rivolta al Tar Genova, assistita dagli avvocati Sarah Garabello, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich.-

In termini semplici, **la pubblicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione** prevista dall'art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche serve a **rendere noto al pubblico che è stata presentata una domanda per installare un impianto di comunicazione elettronica** (ad esempio, un'antenna o una stazione radio base).
In pratica, il Comune o lo sportello unico (SUAP) pubblicano un **avviso sintetico**, solitamente sull'albo pretorio o sul sito istituzionale, che indica: chi ha presentato l'istanza (operatore o società), dove si trova l'area o l'edificio interessato, la data di presentazione, che è in corso il procedimento di autorizzazione.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Non vengono invece diffusi **i dati tecnici dell'impianto** (potenza, frequenze, modello, ecc.), che restano riservati.

Lo scopo è quello di **garantire trasparenza** verso i cittadini e consentire agli enti interessati di partecipare al procedimento, senza compromettere la riservatezza industriale del gestore.

LA DECISIONE DEL TAR

Il **TAR Liguria**, riconosciuta la **legittimazione attiva** della donna ad agire in giudizio sulla base del principio di *vicinitas* – poiché la sua abitazione **confina direttamente** con il sito dell'impianto – ha ritenuto sussistente un **interesse concreto e attuale** a evitare possibili danni alla salute o pregiudizi ambientali derivanti dalle **emissioni elettromagnetiche**, ha quindi **accolto il ricorso**, **annullando il permesso di costruire e gli atti correlati**, poiché il Comune non aveva provveduto a **pubblicare l'avvio del procedimento di autorizzazione**, come imposto dall'**art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche**.

Tale pubblicazione – ha precisato il TAR – **non costituisce un mero adempimento formale**, ma rappresenta uno strumento essenziale per **garantire trasparenza e partecipazione dei cittadini** nella scelta dei siti destinati alle antenne, principi cardine del procedimento amministrativo in materia ambientale.

La **pubblicazione della sola "conclusione" del procedimento** non può ritenersi sufficiente: così operando, l'Amministrazione ha **eluso il diritto dei residenti ad essere informati e a partecipare**, rendendo **illegittima l'autorizzazione** rilasciata.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati